



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

ORDINANZA

Numero 24 del 15-07-2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N. 23 DEL 11/07/2020 AVENTE AD OGGETTO "DISCIPLINA ORARI ED EMISSIONI SONORE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL TERRITORIO NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" - RETTIFICA.

IL VICE SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020 e l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell'arco temporale comunemente definito di lockdown;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30 aprile 2020, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 –

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020, n. Z00041 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che all'art.1, comma 1 stabilisce: «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 19 maggio 2020, n. Z00042 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 27 maggio 2020, n. Z00043 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

TENUTO CONTO che il progressivo ripristino di attività economiche e sociali comporta l'aumento del rischio di contagio conseguente all'aumento della presenza e movimentazione di persone;

VISTA, in particolare, l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 29 maggio 2020, n. Z00044 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Integrazione interventi in materia di trasporto pubblico locale. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica», che dispone, tra l'altro:

- Al comma 2., la cessazione dal 3 giugno 2020 della limitazione alle ore 23.30 relativa alla chiusura delle attività commerciali indicando agli operatori economici, allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, di conformarsi alla disciplina delle fasce orarie di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco;

RICHIAMATA le funzioni di coordinamento e controllo del territorio attribuite al Prefetto dai dispositivi sopra richiamati;

PRESO ATTO della nota Prot. 13652 del 02.06.2020 pervenuta dalla Prefettura di Viterbo avente ad oggetto «Emergenza Covid – 19. Programmazione orari di attività commerciali», con la quale il Prefetto ha inviato a tutti i Comuni della Provincia gli esiti degli incontri tenutisi con i Sindaci del territorio sul tema, e comunicato l'individuazione di un arco temporale degli orari di apertura delle attività economiche nel periodo estivo che va dalle ore 5.00 alle ore 02.00;

DATO ATTO che con la medesima nota è stata raccomandata ai Sindaci una programmazione e l'applicazione di orari omogenei sui singoli territori comunali;

CONSIDERATO che il Comune di Montalto di Castro è ricompreso nell'elenco dei comuni a prevalente economia turistica e che nel territorio comunale è presente un cospicuo numero di pubblici

esercizi e locali d'intrattenimento presso cui vengono organizzate numerose manifestazioni musicali, culturali, ricreative che attraggono un rilevante concentrazione di frequentatori, soprattutto in occasione di spettacoli programmati;

RICHIAMATI integralmente, altresì:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24.03.2008 relativa alla classificazione acustica del Comune di Montalto di Castro, così come successivamente adeguata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30/11/2009 a seguito dell'adozione della variante generale al PRG vigente;

- il Regolamento Comunale di attuazione del Piano di zonizzazione acustica approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 14.06.2008 ss.mm.ii., che regolano il controllo dell'inquinamento acustico proveniente dal traffico veicolare, dall'uso di macchine ed attrezzature, strumentazioni ed altro che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che per la loro intensità siano tali da arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone;

RITENUTO opportuno disciplinare, dato lo stato di emergenza Covid-19 ancora in atto - l'orario nel quale è consentita la diffusione di musica nei Pubblici Esercizi, Discoteche (ove consentite), Stabilimenti Balneari che organizzino spettacoli o intrattenimenti pubblici, Circoli Privati, Sale giochi, Manifestazioni Temporanee all'aperto, Attrazioni Spettacoli Viaggianti, Circhi, Teatri e strutture similari, manifestazioni musicali, culturali e ricreative, affinché sia ammesso il libero esercizio di tale attività ed al contempo tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

CONFIDANDO nella collaborazione attiva dei titolari delle imprese, dei lavoratori e dell'utenza tutta, tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell'epidemia;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 11/07/2020 con la quale sono state disciplinati gli orari ed emissioni sonore delle attività economiche del territorio nel periodo di emergenza epidemologica da Covid-19 che al punto 2 del dispositivo prevedeva che le attività di somministrazione di cui all'art. 74 comma 1 lettera a) della L.R. 22 del 6 novembre 2019 e per i pubblici esercizi quali attività artigianali di prodotti alimentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc.), per le quali è stabilito l'orario di chiusura al pubblico entro le ore 02.00, dalle ore 24.00 non potranno produrre emissioni sonore e rumori molesti di alcun genere ed in ogni caso dovranno essere rispettati i livelli delle emissioni acustiche stabiliti dalla normativa vigente in materia, sia all'interno che all'esterno, anche nell'eventuale dehors in concessione;

CONSIDERATO che la precedente Ordinanza Sindacale n. 11 del 26/03/2013 "Disciplina Emissioni Sonore" già prevedeva una disciplina puntuale delle emissioni sonore;

RITENUTO di poter confermare tale dispositivo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sino al termine dell'emergenza epidemologica prevista per il 31/07/2020 o fino a nuovo provvedimento;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, di disporre, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza epidemologica prevista per il 31/07/2020 o fino a nuovo provvedimento:

1. di confermare il contenuto dell'ordinanza Sindacale n. 23 del 11/07/2020 in merito alla disciplina degli orari di apertura delle attività economiche dell'interno territorio comunale;

2. Di rettificare il solo punto 2 del dispositivo della soprarichiamata ordinanza sindacale riformulandolo come di seguito indicato:

2. Le emissioni sonore continuano ad essere disciplinate dall'Ordinanza Sindacale n. 11 del 26/03/2013 "Disciplina Emissioni Sonore" ed in dettaglio :

- Nel periodo decorrente dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al termine dell'emergenza sanitaria da covid-19 presumibilmente fino al 31.07.2020 la diffusione di musica con o senza impianti di amplificazione (quali piano bar , karaoke, piccoli intrattenimenti o altri eventi similari) all'aperto o comunque udibile dall'esterno del locale, è consentita fino alle ore 2.00 secondo le modalità previste dalla medesima ordinanza sindacale n. 11/2013 punti del dispositivo n. 3-4-5-6-7-8 richiamati espressamente e dal Regolamento comunale di attuazione del piano di zonizzazione acustica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 14/06/2008;
- eventuali deroghe di orario o di limiti di emissione sonora potranno essere concesse per ricorrenze o eventi di particolare rilievo;

Le disposizioni del presente provvedimento riguardano tutte le attività economiche del territorio, ferma restando ogni prerogativa statale, regionale e locale di intervenire in merito, anche in relazione al mutare delle circostanze di carattere sanitario. Rimane salva la facoltà del titolare dell'attività in ordine all'apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo on line del sito istituzionale dell'Ente e che la stessa sia trasmessa: Al Prefetto di Viterbo, Alla Stazione Carabinieri di Montalto di Castro, Alla Stazione Carabinieri di Pescia Romana, Al Comando della Polizia Locale all'ARPA LAZIO;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Montalto di Castro, 15-07-2020

IL VICE SINDACO
F.TO LUCA BENNI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005



Prefettura di Viterbo

Ufficio Territoriale del Governo

Viterbo, data del protocollo

AI PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA

VITERBO

AI SIGG.SINDACI
DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

OGGETTO: Emergenza Covid-19 -Programmazione orari attività commerciali-

In esito agli incontri svoltisi con le SS.LL. sulla tematica in oggetto, è emersa la volontà di omogenizzare sul territorio provinciale gli orari di apertura delle attività economiche durante il periodo estivo, individuando nell'arco temporale che va dalle 05,00 a.m. alle 02,00 a.m. quello ritenuto più idoneo.

Al riguardo, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni sanitarie prescritte al fine scongiurare ogni possibile forma di diffusione del contagio, evitando che possano verificarsi forme di assembramento in prossimità dei locali o degli esercizi commerciali, soprattutto nelle ore serali e notturne, e vigilando che vengano osservate le misure di distanziamento e tutte le altre misure precauzionali necessarie a garantire la salvaguardia della salute pubblica.

Si raccomanda, inoltre, che gli orari stabiliti abbiano un'applicazione uniforme all'interno di tutto il territorio comunale.

Nel condividere con le SS.LL. la necessità di un impegno corale nell'interesse preminente della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, si confida nel consueto spirito di collaborazione.

IL PREFETTO

(BRUNO)

ORIGINALE



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza n. 11 DEL 26-03-2013

Oggetto: "DISCIPLINA EMISSIONI SONORE"

IL SINDACO

Considerato come sia sempre più frequente che all'interno ed all'esterno di esercizi di somministrazione sia diffusa musica e siano organizzate serate musicali con esecuzioni dal vivo e/o con strumentazione amplificata;

Premesso che l'amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dislocate nei centri urbani del territorio, non solo perché con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione, alla sicurezza, alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché offrendo piccoli intrattenimenti musicali e altre iniziative complementari di animazione, danno la possibilità a residenti e turisti di divertirsi all'interno dei confini comunali, sottraendoli al grave rischio di incidenti stradali a cui si esporrebbero qualora fossero costretti a raggiungere altri luoghi di svago e divertimento;

Considerato altresì che tali attività possono costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i residenti e/o turisti che abitano stabilmente e/o temporaneamente nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne;

Tenuto conto che in base a quanto sopra richiamato occorre ricercare il giusto equilibrio alle esigenze di tutti i soggetti;

Visto il Piano Comunale di Caratterizzazione Acustica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24.03.2008 ed il Regolamento comunale per le immissioni rumorose approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 14.06.2008, che regolano il controllo dell'inquinamento acustico proveniente dal traffico veicolare, dall'uso di macchine ed attrezzature, strumentazioni ed altro che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che per la loro intensità siano tali da arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone;

Visto l'art. 3, comma 1 DL 04.07.2006 n. 223 (convertito con modificazioni, dalla Legge 04.10.2006 n. 248) che introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione;

Dato Atto che il Comune di Montalto di Castro è ricompreso nell'elenco dei comuni a prevalente economia turistica.

Ritenuto opportuno disciplinare l'orario nel quale è consentita la diffusione di musica negli esercizi di somministrazione affinché sia ammesso il libero esercizio di tale attività ed al contempo tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Vista la legge 447/95;

Vista la legge regionale 18/2001;

Visto il regolamento di attuazione del piano di zonizzazione acustica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 14.06.2008;

Ritenuto dover adottare idoneo provvedimento;

ORDINA

Al fine di evitare, o contenere entro limiti tollerabili, l'eventuale disturbo causato dalle immissioni sonore derivanti da attività di intrattenimento o di spettacoli effettuati dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nei centri urbani del capoluogo; della marina; e di Pescia Romana, sono disposte le seguenti misure:

1. la diffusione di musica con o senza impianti di amplificazione (quali piano bar, Karaoke, piccoli intrattenimenti o altri eventi simili), all'aperto o comunque udibile dall'esterno del locale, è consentita fino alle ore 24.00.

Nel periodo decorrente dalla settimana che precede la Santa Pasqua fino al 15 Settembre la diffusione musicale è consentita fino alle ore 02.00;

2. la diffusione di musica nei locali di pubblico spettacolo è consentita fino alle ore 04.00;

3. le attività suddette dovranno comunque dotarsi di strumentazioni tecniche con tarature che consentano il rispetto dei limiti consentiti;

4. le emissioni sonore non dovranno superare, in ogni caso, i limiti previsti dalla normativa vigente in materia e dovranno essere evidenziati nella valutazione di impatto acustico di cui al punto successivo;

5. l'esercizio dovrà essere in possesso del relativo titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività, compresa la valutazione di impatto acustico;

6. eventuali deroghe di orario e/o dei limiti di emissione sonora potranno essere concesse per ricorrenze o eventi di particolare rilievo;

7. fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, gli inadempienti saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da E. 1.032,00 a E. 10.329,00 oltre alle eventuali sanzioni accessorie della sospensione dell'attività di somministrazione per un periodo minimo di tre giorni lavorativi consecutivi e massimo di tre mesi, con facoltà di revoca nel caso di recidiva reiterata o gravi inadempienze e/o riduzione dell'orario di apertura dell'esercizio;

8. analoghe sanzioni saranno applicate nei confronti del titolare/gestore di attività di somministrazione di alimenti e bevande qualora non provveda ad evitare disturbo derivante dalla clientela anche dopo l'orario di chiusura;

9. copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata sul sito internet del Comune e all'albo pretorio e trasmessa, alle stazioni dei Carabinieri di Montalto di Castro e Pescia Romana, alla Polizia di stato, alle Associazioni di categoria e dei consumatori ed alle organizzazioni sindacali, alla ASL VT 2, all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Lazio ARPAL, alla stampa locale;

10. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

11. il presente provvedimento annulla e sostituisce ogni provvedimento precedente di pari oggetto.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al capo dello stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza Comunale, 26.03.2013

*Il Sindaco
Sergio Caer*

